

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 464/2011 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 1036/2010 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina («BiH»).
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 4 gennaio 2010 da Industrias Químicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. e Zeolite Mira Srl Unipersonale («denunzianti»), che rappresentano una quota notevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell'Unione di polvere di zeolite A. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 298 del 16.11.2010, pag. 27.

misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
- (6) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della BiH e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.
- (7) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) In assenza di obiezioni o altre osservazioni, si confermano i considerando da 12 a 15 del regolamento provvisorio.

